

Protocollo RC n. 5889/10

## Deliberazione n. 69

### **ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Anno 2010

VERBALE N. 62

Seduta Pubblica del 30/31 luglio 2010

Presidenza: POMARICI - PICCOLO

L'anno duemiladieci, il giorno di venerdì trenta del mese di luglio, alle ore 9,45, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 9 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,15 – il Presidente dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 39 Consiglieri:

Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Azuni Maria Gemma, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Orsi Francesco, Parsi Massimiliano, Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Rossin Dario, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli Alessandro e Visconti Marco.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Aurigemma Antonio, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, Guidi Federico, Masini Paolo, Mei Mario, Naccari Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Rutelli Francesco, Storace Francesco, Valeriani Massimiliano e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, nomina, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per

l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Ozzimo in sostituzione temporanea del Segretario assente, Consigliere Zambelli.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir e Salvador Romulo Sabio.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Cutrufo Mauro e gli Assessori Antoniozzi Alfredo, Bordoni Davide, Cavallari Enrico, Croppi Umberto, De Lillo Fabio, Ghera Fabrizio, Leo Maurizio, Marchi Sergio e Marsilio Laura.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 41<sup>a</sup> proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

41<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. del 5 maggio 2010 n. 30)

### **Approvazione del nuovo Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.**

Premesso che con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;

Che l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito ai comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate proprie, anche tributarie;

Che l'articolo 59 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 attribuisce agli Enti Locali potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

Che il Comune di Roma, avvalendosi della facoltà prevista dai citati articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, ha adottato un Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

Che con Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stata introdotta l'esenzione in materia di Imposta Comunale sugli Immobili per l'abitazione principale del soggetto passivo;

Che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 17/18 gennaio 2000; n. 142 del 20/21 dicembre 2001; n. 22 del 3 marzo 2003; n. 254 del 19 dicembre 2003; n. 86 del 3 aprile 2006, n. 53 del 22 marzo 2007 nonché con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 58 del 26 marzo 2008 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26 marzo 2009, sono state apportate delle modifiche al suddetto Regolamento;

Considerato che l'articolo 37, comma 53, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ovvero della comunicazione ICI prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l) n. 1), del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, stabilendo, inoltre, che fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI ovvero della comunicazione ICI;

Che l'articolo 1, comma 174, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi

rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico;

Che con determinazione dell'Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2007, n. 297, è stata data piena attuazione ed operatività al sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni;

Che in base a quanto precisato con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze – Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 aprile 2008, il Comune, nell'ambito della potestà regolamentare allo stesso attribuita, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione e fissare un diverso termine di presentazione della dichiarazione più adeguato alle proprie esigenze organizzative;

Che, pertanto, nell'ambito del più generale progetto di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi finalizzato anche al contenimento dei costi ed all'efficientamento della pubblica amministrazione si è ritenuto opportuno prevedere come modalità di trasmissione delle dichiarazioni e comunicazioni ICI esclusivamente il canale telematico, secondo le modalità già operative per l'accreditamento dei cittadini al portale del Comune di Roma, nonché mediante l'ausilio degli intermediari abilitati dal Comune cui possono rivolgersi gratuitamente i cittadini;

Che, a tal fine, tenuto conto dei tempi necessari all'aggiornamento dei sistemi informativi per l'attivazione della procedura di ricezione telematica delle suddette dichiarazioni e comunicazioni, si rende necessario mantenere in via transitoria anche l'attuale ordinaria modalità di trasmissione cartacea della documentazione fiscale ICI inviata durante l'anno 2010, a prescindere dall'anno di imposta cui la stessa è riferita;

Considerato, inoltre che l'articolo 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha previsto la possibilità di estinguere un credito tributario per compensazione;

Che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, con parere n. 3/2010 si è pronunciata sulla possibilità di poter compensare debiti a titolo di ICI mediante trasferimento di beni immobili;

Che con il citato parere la Corte ha delineato i criteri in base ai quali il responsabile dell'entrata possa procedere a valutare l'opportunità di autorizzare la compensazione dei debiti mediante lo scambio di beni immobili, il cui valore non sia inferiore all'adempimento originario, prevedendo a tal fine che debba essere preventivamente valutata con perizia tecnica redatta da un soggetto terzo ed indipendente la convenienza economica dello scambio, il valore reale degli immobili nonché la liquidabilità del bene;

Che, per quanto sopra, si rende necessario integrare le disposizioni regolamentari al fine di introdurre la facoltà di autorizzazione alle suddette modalità di compensazione dei debiti da parte del responsabile dell'entrata;

Tenuto conto, infine che in conformità ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, detta Statuto del contribuente, in tema di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, nonché in applicazione delle principali regole e raccomandazioni in tema di redazione dei testi legislativi e regolamentari, si è ritenuto opportuno procedere ad una complessiva rivisitazione del Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998, n. 335, e successive modificazioni;

Che, per le su esposte motivazioni, al fine di rendere più semplice ed agevole la consultazione del Regolamento in parola si è ritenuto più efficace procedere alla abrogazione del testo approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998, e successive modificazioni, ed alla contestuale approvazione di un nuovo Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visti gli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998, n. 335, e successive modificazioni;

Visto il parere n. 3/2010 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Lazio;

Atteso che, in data 30 aprile 2010 il Dirigente responsabile della U.O. Programmazione e Regolamentazione Generale delle Entrate del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: V. Napoli”;

Che, in data 30 aprile 2010 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Vice Ragioniere Generale

F.to: C.A. Pagliarulo”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 7 maggio 2010, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che dai Municipi I, II, III, IV, VII, VIII, XVIII, XIX e XX non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazione in atti, i Consigli dei Municipi V, IX, X, XII, XIII, XV, XVI e XVII hanno espresso parere favorevole;

Che, con deliberazione in atti, i Consigli dei Municipi VI e XI hanno espresso parere contrario;

Che la I Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 4 giugno 2010, ha espresso parere favorevole a maggioranza;

Che la X Commissione Consiliare Permanente non ha fatto pervenire alcun parere entro il termine prescritto;

Visto il parere favorevole del Vice Segretario Generale, espresso, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine all’emendamento approvato;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi di cui in premessa, delibera di:

1. abrogare la deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998, n. 335, concernente il Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;
2. approvare il nuovo Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

**ALLEGATO A****Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili****Articolo 1****Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Roma a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
2. La determinazione delle aliquote, ai sensi dell'articolo 8, nonché della detrazione o della riduzione dell'imposta relativa ai fabbricati adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, è disposta dal Consiglio comunale con apposita deliberazione, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale, da adottarsi annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio.
3. Se la deliberazione di cui al comma 2 non è adottata, si intende confermata quella adottata per l'anno precedente.

**Articolo 2****Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

**Articolo 3****Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Le aree parzialmente edificate si considerano fabbricabili qualora risulti, secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, una residua fabbricabilità superiore al 10 per cento, di quella riferita all'intera superficie fondiaria e comunque eccedente i 350 metri cubi.
4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

**Articolo 4****Terreni considerati aree non fabbricabili**

1. Sono considerate aree non fabbricabili, pur in presenza dei requisiti indicati all'articolo 3, i terreni posseduti e condotti da soggetto avente i requisiti indicati nell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, utilizzati per attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, in presenza delle seguenti condizioni:
  - a) che i terreni siano posseduti e condotti da coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;

- b) che le predette attività siano comunque svolte da parte del nucleo familiare dei soggetti di cui alla lettera a) la cui complessiva forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per il normale svolgimento di tali attività; l'esistenza di questi requisiti è attestata dall'ispettorato provinciale agrario ovvero autocertificata a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

#### **Articolo 5** **Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare sugli stessi di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

#### **Articolo 6** **Soggetto attivo**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Roma per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune stesso è proprietario ovvero titolare dei diritti di cui all'articolo 5, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, il Comune di Roma è considerato soggetto attivo per gli immobili ubicati nell'ambito del proprio territorio al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

#### **Articolo 7** **Base imponibile**

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, come modificate agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
  - 140 per gli immobili appartenenti al gruppo B;
  - 100 per gli immobili appartenenti al gruppo A e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
  - 50 per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 ed al gruppo D, se dotati di rendita catastale;
  - 34 per gli immobili appartenenti alla categoria C/1, determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Per gli immobili di interesse storico o artistico, vincolati direttamente, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il valore è quello che risulta applicando i suddetti moltiplicatori alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista dall'articolo 15, comma 2; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, come modificato agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

#### **Articolo 8** **Determinazione delle aliquote e dell'imposta**

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio comunale a norma dell'articolo 1.
2. Le aliquote sono deliberate in misura non superiore a quella massima prevista per legge, con le eccezioni e deroghe previste da leggi speciali.
3. Le aliquote sono differenziate con riferimento alle tipologie degli immobili ed al loro uso, nonché a requisiti soggettivi dei soggetti passivi e del loro nucleo familiare.
4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno cui l'imposta stessa si riferisce.

#### **Articolo 9** **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle rientranti nella categoria catastale A1, A8 e A9. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento;
  - b) gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dai consorzi tra gli enti territoriali e gli altri enti individualmente esenti ai sensi del presente regolamento, dalle aziende unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - g) i fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  - i) gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; nonché gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente dalle ONLUS.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

#### **Articolo 10**

##### **Riduzioni e detrazioni**

1. L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati fatiscenti, considerandosi come tali quelli dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, i quali non possono essere dichiarati agibili o abitabili se non a seguito degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione opera se l'inagibilità o l'inabitabilità si protraggono per oltre quattro mesi e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, con riferimento al possesso dei requisiti di cui al presente comma. La dichiarazione è redatta sull'apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale e inoltrata al Dipartimento risorse economiche nel termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa.
3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione.
4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come definita dall'articolo 11, nei casi in cui non sia esentata, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. L'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cui al comma 4 può essere ridotta, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 1, fino al cinquanta per cento; in alternativa può essere elevato l'importo della detrazione di euro 103,29. La detrazione è applicata fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare cui si riferisce.
6. La facoltà prevista dal comma 5 può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate dal comune con apposita deliberazione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 1, ferma restando la facoltà di diversificazione delle aliquote di cui al comma 3 dell'articolo 8.



## Articolo 11

### Abitazione principale

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 8, 9 e 10, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, risiede, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
2. Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato, nonché quella, non locata, posseduta allo stesso titolo da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
3. Si considerano inoltre abitazioni principali i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale.
4. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa **anche** se costituite da distinte unità immobiliari, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/6 (stalle, scuderie, rimesse autorimesse), sempre che l'unità immobiliare abitativa non comprenda catastalmente già locali aventi le suddette funzioni.
5. E' assimilata all'abitazione principale del soggetto passivo la ex casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune. Sono, altresì, assimilate alle abitazioni principali anche le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

## Articolo 12

### Terreni condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi direttamente condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25.822,84 fino a euro 61.974,83;
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 61.974,83 fino a euro 103.291,38;
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 103.291,38 fino a euro 129.114,22.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 6.

## Articolo 13

### Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 5 per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 5 effettuano il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima è versata entro il 16 di giugno, ed è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta e calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, entro il 16 dicembre con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
3. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 di giugno.
4. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la suddetta scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi stabiliti nella misura fissata dal regolamento generale delle entrate.
5. I versamenti di cui al comma 2 sono effettuati, in alternativa, con le seguenti modalità:
  - a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Roma;
  - b) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
  - c) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  - d) con le altre forme indicate dall'amministrazione al fine di ridurre gli adempimenti a carico del contribuente.
6. Le somme versate sono arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, con arrotondamento per eccesso se superiore a detto importo.
7. Il versamento dell'imposta relativa agli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o è attribuibile un'autonoma rendita catastale, può essere effettuato dall'amministratore per conto dei condomini.
8. Se più soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta per un medesimo immobile, ciascuno può effettuare il relativo versamento anche per conto degli altri. Oltre che in tali ipotesi, il versamento si considera effettuato dal soggetto passivo nei seguenti casi:
  - a) se il pagamento è effettuato dal soggetto che ha acquisito su di un immobile la titolarità della nuda proprietà per eredità, anziché dal coniuge superstite che su tale immobile è titolare del diritto di abitazione ai sensi dell'articolo 540 del codice civile;
  - b) se il pagamento è effettuato dal genitore, titolare dell'usufrutto legale ai sensi dell'articolo 324 del codice civile, a nome del figlio minore, titolare della nuda proprietà dell'immobile, anziché a nome proprio.
9. Chi effettua il pagamento in luogo del soggetto passivo intestatario del versamento, comunica all'amministrazione, direttamente o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax allegando fotocopia di un documento, di aver effettuato tale versamento per conto del soggetto passivo e di rinunciare pertanto al rimborso delle somme corrisposte, limitatamente alla quota imputabile al soggetto passivo, indicando gli estremi catastali dell'immobile cui il versamento stesso si riferisce. I pagamenti effettuati nelle ipotesi previste dal presente comma non danno luogo all'irrogazione di sanzioni.
10. Per gli immobili compresi nelle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data di nomina devono presentare relativamente agli immobili siti nel comune la dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
11. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a euro 10,00; se l'imposta è superiore a euro 10,00 la stessa è dovuta per l'intero ammontare secondo le modalità previste dal comma 2.

#### **Articolo 14**

##### **Dichiarazione**

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione ICI di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione di cui al comma 1 entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione è inviata al comune esclusivamente per via telematica, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dallo stesso abilitati, secondo le modalità e le specifiche tecniche allo scopo definite dal comune.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute entro i termini di cui al comma 2.
4. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta relativa al medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione è presentata dall'amministratore del condominio.

#### **Articolo 15**

##### **Comunicazione**

1. I contribuenti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per poter beneficiare delle aliquote ridotte presentano al comune una comunicazione esclusivamente per via telematica con le modalità e nei termini di cui all'articolo 14. Tale obbligo deve essere ottemperato anche per le ipotesi in cui è applicata l'aliquota ordinaria senza la maggiorazione del due per mille.
2. L'omessa presentazione della comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 21, comma 4.
3. La presentazione di comunicazioni contenenti informazioni infedeli che incidono sulla determinazione del tributo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21, comma 4. Il Comune accerta la veridicità di tali comunicazioni.

#### **Articolo 16**

##### **Accertamento**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che il suo contenuto essenziale non sia riportato nell'atto medesimo. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile proporre un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere nonché il termine di sessanta giorni entro il quale è possibile effettuare il relativo pagamento.

3. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Nel caso di omesso pagamento dell'imposta ovvero, trattandosi di imposta dovuta per il possesso di aree fabbricabili, di pagamento dell'imposta commisurata ad un valore inferiore a quello venale stabilito a norma dell'articolo 7, il comune provvede all'accertamento d'ufficio o in rettifica, mediante avviso motivato, con l'individuazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
6. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito al comma 6 dell'articolo 7, il valore dichiarato non è sottoposto a rettifica se risulta non inferiore alla misura determinabile sulla scorta di un valore base e di coefficienti parametrici individuati con deliberazione del Consiglio comunale relativi:
  - a) alla collocazione dell'area sul territorio;
  - b) alle norme urbanistiche vigenti o adottate;
  - c) alle caratteristiche specifiche di edificabilità.
7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento, solo ed esclusivamente dopo aver svolto ogni attività istruttoria relativa al patrimonio informativo comunale, il comune può: a) invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere agli uffici pubblici competenti dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti. La mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, nonché la mancata o incompleta risposta a questionari comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 21 comma 4.
8. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

#### **Articolo 17**

##### **Responsabile della gestione**

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento generale delle entrate è designato un responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi.

#### **Articolo 18**

##### **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni; il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. In pendenza di processo, fatti salvi i provvedimenti di sospensione dell'efficacia dell'atto di accertamento, i tributi accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli importi o dei maggiori importi accertati. Si applicano, altresì, le disposizioni sulla riscossione frazionata di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 19**

### **Rimborsi e compensazioni**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il contribuente può presentare istanza di rimborso delle somme pagate negli ultimi 24 mesi per il possesso di aree fabbricabili quando, a seguito di variante approvata o adottata degli strumenti urbanistici generali, ovvero delle effettive possibilità di edificazione, o per sopravvenute disposizioni di inedificabilità, le aree siano successivamente divenute definitivamente inedificabili. In tal caso, l'istanza è presentata, secondo le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate, entro il termine di un anno dalla data in cui il provvedimento che determina l'inedificabilità, sia divenuto esecutivo.
3. Se nel suddetto periodo l'area divenuta inedificabile è da considerare terreno agricolo essendo stata adibita all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, la somma da rimborsare è diminuita dell'importo corrispondente all'imposta dovuta per ciascun anno per il quale l'immobile costituisce terreno agricolo.
4. Le somme da rimborsare ai sensi del presente articolo sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dal regolamento generale delle entrate.
5. Le somme liquidate ai sensi del presente articolo sono comunicate al beneficiario che può richiedere, entro 60 giorni, la compensazione con gli importi dovuti a titolo di ICI. La richiesta di compensazione può essere avanzata al momento dell'istanza di rimborso ed ha effetto sulle somme dovute successivamente alla comunicazione della liquidazione di rimborso.
6. Il contribuente può utilizzare il credito ICI in compensazione con i pagamenti dell'ICI da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, presentato almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento e va preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata nelle ipotesi in cui il credito da compensare annualmente sia pari o superiore a euro 2.500,00 (duemilacinquecento).
7. Il responsabile dell'entrata, valutata la convenienza economica dello scambio, il valore reale degli immobili nonché la liquidabilità del bene mediante perizia tecnica redatta da un soggetto terzo ed indipendente, può autorizzare la compensazione del debito ICI attraverso lo scambio di beni immobili il cui valore non sia inferiore all'adempimento originario.
8. Non si fa luogo al rimborso se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a euro 10,00.

## **Articolo 20**

### **Sospensione dei rimborsi e compensazione**

1. Nei casi in cui il contribuente vanti un credito nei confronti dell'amministrazione comunale, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato un avviso di accertamento o un atto di contestazione della sanzione ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della Commissione Tributaria.
2. In presenza di provvedimento definitivo l'Ufficio che eroga il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono notificati ai soggetti ed agli autori delle violazioni e sono impugnabili davanti alle Commissioni Tributarie.

## **Articolo 21**

### **Sanzioni e interessi**

1. Per l'omesso versamento totale o parziale dell'imposta, alle scadenze prescritte, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
3. Per l'infedele dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi giornalieri nella misura fissata dal regolamento generale delle entrate.

## **Articolo 22**

### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 23**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni sulle modalità di trasmissione delle dichiarazioni e comunicazioni di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento, si considerano regolarmente assolti gli obblighi di dichiarazione e comunicazione effettuati nell'anno 2010, a prescindere dall'anno di imposta di riferimento, nel rispetto delle modalità di trasmissione cartacea definite dal previgente regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 32 voti favorevoli, 14 contrari e l'astensione del Consigliere Nanni.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Aiuti, Angelini, Azuni, Berruti, Bianconi, Cantiani, Casciani, Cassone, Ciardi, Cochi, Coratti, De Luca A., De Luca P., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Ferrari, Gasperini, Gazzellone, Gramazio, Guidi, La Fortuna, Marroni, Masini, Masino, Mei, Mollicone, Naccari, Nanni, Orsi, Ozzimo, Parsi, Pelonzi, Piccolo, Policastro, Pomarici, Quarzo, Rocca, Santori, Siclari, Stampete, Todini, Torre, Tredicine, Valeriani, Vannini Scatoli e Visconti.

La presente deliberazione assume il n. 69.

(O M I S S I S)

**IL PRESIDENTE**  
**M. POMARICI – S. PICCOLO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**L. IUDICELLO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**M. SCIORILLI**

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del  
**30/31 luglio 2010.**

*Dal Campidoglio, li .....*

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....